



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria
Prot. n° 4291/2009
AS/amp

5/11/2009

Roma

Agli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare n 25/2009

Oggetto: Rinnovo membri degli Organi delle Federazioni Regionali e delle cariche a seguito del rinnovo dei Consigli degli Ordini Provinciali e delle loro cariche

Su istanza pervenuta da alcuni Ordini Provinciali, si inoltra la presente circolare interpretativa della normativa dell'Ordinamento professionale, al fine di chiarire alcuni dubbi in ordine agli effetti che si producono sulla composizione degli Organi delle Federazioni e sulle loro cariche, a seguito della sostituzione dei membri del Consiglio Provinciale e delle loro cariche, in virtù di elezioni di rinnovo degli Ordini Provinciali.

Al riguardo è opportuno evidenziare, a chiarimento dei quesiti posti, che sia il ruolo di membro dell'Assemblea di Federazione, che quello di membro del Consiglio della stessa, viene assunto in via automatica e quale conseguenza diretta dell'assunzione di altri status ordinistici. In particolare, quanto all'assunzione del ruolo di membro dell'Assemblea, lo stesso, ai sensi del comma IV dell'art. 21/bis Legge 3/76, è conseguente all'assunzione della carica di membro del Consiglio di uno degli Ordini Provinciali costituenti la Federazione Regionale e viene automaticamente attribuito, così come automaticamente viene a cessare, con l'avvio e la cessazione dell'incarico di Consigliere dell'Ordine Provinciale. Parimenti il ruolo di componente del Consiglio di Federazione è conseguenza dell'assunzione della carica di Presidente di uno degli Ordini Provinciali componenti la Federazione e viene automaticamente assunto, e viene automaticamente a cessare, conseguentemente all'inizio ed alla conclusione del mandato presidenziale.

Per quanto riguarda il Presidente della Federazione, tale carica, differentemente dalle altre sopra indicate, non è diretta conseguenza del possesso di altra diversa carica assunta presso gli Ordini Provinciali, ma è frutto di un procedimento elettivo. Ed infatti, il Presidente di Federazione è nominato dal Consiglio di Federazione tra i suoi membri e la sua carica ha durata di due anni “...*sempre che mantenga la qualità di componente il Consiglio...*”. Da ciò discende che il Presidente di Federazione, essendo uno dei membri del Consiglio Federale, sarà anche uno dei Presidenti dei Consigli Provinciali costituenti la Federazione e potrà mantenere la carica fintantoché manterrà anche quella di Presidente Provinciale.

Per quanto sopra, in caso di elezioni degli Ordini Provinciali e nell'ipotesi in cui il Presidente di Federazione non venga riconfermato nella carica di Presidente dell'Ordine Provinciale, il suo mandato in Federazione cesserà con effetto immediato, con esigenza di convocare il Consiglio di Federazione nella nuova composizione derivante dal rinnovo dei Consigli Provinciali, al fine della nomina del nuovo Presidente. Trattandosi di carica elettiva, quindi di status ordinistico di natura soggettiva, evidentemente non può ritenersi corretta l'interpretazione che prende spunto dal comma V del citato art. 21/bis, secondo cui l'automatica sostituzione tra i Presidenti dei Consigli Provinciali, quali componenti del Consiglio di Federazione, comporti anche l'automatica successione e trasferibilità della carica di Presidente di Federazione in capo al nuovo Presidente del Consiglio Provinciale.

Parimenti, se il Presidente del Consiglio di Federazione risulta confermato quale Presidente dell'Ordine, la durata della sua carica osserverà la naturale scadenza (2 anni).

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

